



RIUNIONE del 9 giugno 2015

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vicepresidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vicesindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altan, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Alma Concil, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

Sono intervenuti alla riunione:

Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile

Maria Sandra Telesca, Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia

Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme,

Marinella Volpi, Coordinatore della struttura stabile di supporto per la gestione dei rapporti economici con gli enti locali della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,

Francesco Gongolo, Funzionario della Direzione centrale salute, integrazione-sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

Marina Bortotto, Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio delle autonomie locali del 21 e 29 maggio 2015.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n.752 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)".
3. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n.977 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto "Individuazione quota e approvazione del Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie dei Comuni. Approvazione preliminare".
4. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2015 recante "L.R. 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. Approvazione preliminare".
5. Intesa sugli emendamenti approvati dalla Giunta regionale nella seduta del 3 giugno 2015 concernenti "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca".
6. Approvazione del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6, della Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali".

*Il **Presidente Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 15.10*

PUNTO 1

Il Presidente **Romoli** pone in approvazione i verbali delle sedute del Consiglio delle autonomie locali del 21 e 29 maggio 2015.

In assenza di osservazioni, i verbali si considerano approvati a termini di Regolamento.

La seduta prosegue con la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

(Alle ore 15.14 entra Altran)

PUNTO 2

Il Presidente introduce il **punto 2** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)". (Deliberazione n. 22/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegn Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Alma Concil, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 22/10/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)";

Preso atto che il provvedimento è stato esaminato dalla III Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2015 e che la stessa aveva espresso la richiesta di prevedere con chiarezza una moratoria con riferimento alla parte strutturale degli impianti esistenti;

Udita l'illustrazione effettuata dal dott. Francesco Gongolo, funzionario della Direzione centrale salute, integrazione socio – sanitaria, politiche sociali e famiglia, il quale comunica che è stata recepita la richiesta della III Commissione ed in tal senso è stato emendato l'articolo 14; ulteriori modifiche al testo del regolamento verranno inoltre apportate per recepire le ulteriori osservazioni formulate della competente Commissione del

Consiglio regionale. Il testo del regolamento con le relative modifiche è già stato trasmesso ai componenti, in prossimità della seduta (**Allegato 1 al verbale**);

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

- Il Presidente, Sindaco del **Comune di Gorizia** chiede se vi sia la possibilità di inserire nel regolamento una disposizione che autorizzi i Comuni che esercitano l'attività relativa di pompe funebri, a dare parti del servizio in gestione a soggetti terzi.

- Il **Comune di Artegn**a ripropone la questione relativa alle dimensioni della sala del commiato;

- Il **Comune di Udine** chiede che la richiesta della III Commissione del CAL concernente la salvaguardia delle strutture già esistenti possa essere accolta eliminando dal comma 1 dell'articolo 14 il riferimento agli articoli 4 e 7. Sottolinea inoltre che il termine di un anno per l'adeguamento delle strutture già esistenti risulta insufficiente atteso che i procedimenti amministrativi richiedono un certo lasso di tempo per essere definiti e per reperire i necessari finanziamenti;

- Il **Comune di Trieste** ritiene che la locuzione "interventi edilizi di tipo strutturale" possa ingenerare dubbi interpretativi se riferita solo ad interventi strutturali di tipo statico, in quanto vi sono altri interventi strutturali non di tipo statico, quali ad esempio manutenzioni straordinarie, che richiedono cospicui investimenti e complessi iter procedurali. Inoltre evidenzia la specificità riguardante il cimitero del Comune di Trieste, dove le sale di esposizione e l'illuminazione risultano divergere dalle previsioni del regolamento. Un adeguamento, qualora non venissero configurate come strutture esistenti risulterebbe quindi molto complesso nonché oneroso;

Udito l'intervento dell'Assessore regionale Telesca la quale sottolinea che l'articolo 14 è una norma transitoria che garantisce le strutture attualmente esistenti e quelle per le quali sono già state rilasciate le autorizzazioni previste e conseguentemente con essa viene dato riscontro alle osservazioni formulate. In particolare si ritiene di non modificare il testo letterale dell'articolo 14, con l'eliminazione dei riferimenti agli articoli 4 e 7 perché ciò comporterebbe l'obbligo di adeguamento immediato delle realtà esistenti e quindi il risultato contrario a quello che ci si prefigge.

Ritiene di accogliere la proposta del Comune di Trieste volta ad una maggiore chiarezza della dicitura "interventi edilizi di tipo strutturale" sostituendola con la locuzione "interventi edilizi di carattere straordinario" in quanto più ampia;

Udito l'intervento del dott. Francesco Gongolo, funzionario della Direzione centrale salute, integrazione socio – sanitaria, politiche sociali e famiglia, il quale, alla richiesta del Comune di Gorizia, risponde che vi sono problemi di ordine giuridico nell' inserire una norma nel senso richiesto in quanto la legge regionale a cui il regolamento dà attuazione, non disciplina tale materia che, peraltro, si ritiene possa rientrare nella competenza statale. Tuttavia gli uffici regionali hanno già risposto ai quesiti dei Comuni che sono pervenuti su questa argomento, tra cui anche il Comune di Gorizia e anche a un'interrogazione orale al Consiglio regionale. Manifesta la disponibilità a trasmettere la relativa documentazione ai Comuni interessati. Per quanto riguarda le dimensioni della sala del commiato, pari a 70 mq con lato minimo di 7 mq, queste sono considerate un parametro "a tendere" che permette le movimentazioni a spalla e che rispetta le norme di sicurezza in presenza di pubblico alla cerimonia funebre.

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)" con la modifica all'articolo 14, comma 1, della locuzione "interventi edilizi di tipo strutturale" con la locuzione "interventi edilizi di carattere straordinario" proposta dall'Assessore Telesca nel corso della seduta e con le altre modifiche contenute nel testo illustrato nella seduta odierna (**Allegato 1 al verbale**);

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Comune di Udine)

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere il parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 752 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)" con la modifica all'articolo 14, comma 1, della locuzione "interventi edilizi di tipo strutturale" con la locuzione "interventi edilizi di carattere straordinario" proposta dall'Assessore Telesca nel corso della seduta e con le altre modifiche contenute nel testo illustrato nella seduta odierna (**Allegato 1a verbale**).

PUNTO 3

Il Presidente introduce il **punto 3** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto "Individuazione quota e approvazione del Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei Comuni. Approvazione preliminare". (Deliberazione n. 23/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Alma Concil, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 23/10/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto “Individuazione quota e approvazione del Regolamento per la determinazione per l’anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all’articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni. Approvazione preliminare”;

Preso atto che il provvedimento è stato esaminato dalla III Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 giugno 2015;

Sentito l’intervento dell’Assessore Regionale Telesca, la quale illustra il provvedimento sottolineando che lo stesso ha carattere annuale. Nello specifico il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l’anno 2015 i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell’offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. 2.500.000 euro è la somma destinata per gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati.

Considerato che nel corso del dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

-Il Presidente, Sindaco del **Comune di Gorizia** sottolinea che la somma stanziata per i minori stranieri non accompagnati risulta assolutamente insufficiente atteso il forte incremento degli arrivi : il solo Comune di Gorizia stima una spesa intorno ai 600.000 euro per l’anno in corso. Ribadisce quindi la necessità di un incremento del fondo, evidenziando la situazione particolarmente delicata in cui versano i Comuni posti sulla fascia confinaria e chiede che di un tanto si tenga conto anche se si tratta di comuni di maggiori dimensioni.

-**La Provincia di Udine** concorda con l’osservazione che 2.500.000 euro non sono sufficienti ed evidenzia che vi sono molti cittadini italiani in situazioni di difficoltà e che non hanno adeguato sostegno al reddito e quindi questa situazione risulta paradossale;

-**Il Comune di Prata di Pordenone** si associa all’osservazione riguardo alla difficoltà in cui versano i cittadini del nostro Paese e quindi della incongruenza con le somme che vengono spese per i cittadini stranieri con costi che si ritengono anche troppo elevati.

-**Il Comune di Tarvisio** si associa con quanto rappresentato con gli altri interventi e, pur riconoscendo che questo non è oggi il tema in discussione in quanto la delibera prevede un riparto di fondi a sostegno dei Comuni, e che comunque le somme spese non vanno ai singoli minori, ribadisce il considerevole aumento dei costi per l’accoglienza nelle strutture;

Udita la replica dell’Assessore Telesca la quale riconosce che questa è la prima tranche di fondi destinata agli enti locali e ricorda che, nel 2014, si era intervenuti a fine anno a seguito del monitoraggio sull’andamento dei flussi. Al momento vengono stanziati i fondi nella misura già prevista l’anno passato. Nelle prossime settimane saranno disponibili i fondi statali e sul punto ricorda ai Comuni che risulta indispensabile effettuare apposita domanda. Con riferimento all’osservazione formulata dalla III Commissione per la quale anche a livello regionale ci si dovrebbe adeguare al nuovo modello di competenza individuato a livello statale e quindi di evitare una progressiva diminuzione dei fondi regionali destinati all’ambito sociale, si dichiara d’accordo e si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti.

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto “Individuazione quota e approvazione del Regolamento per la determinazione per l’anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all’articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni. Approvazione preliminare”;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 4 (Comuni di Gorizia, Prata di Pordenone, Tarvisio e Provincia di Udine)

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto "Individuazione quota e approvazione del Regolamento per la determinazione per l'anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni. Approvazione preliminare".

PUNTO 4

Il Presidente introduce il **punto 4** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2015 recante "L.R. 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. Approvazione preliminare". (Deliberazione n. 24/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Alma Conzil, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montebelluna Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 24/10/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2015 recante “L.R. 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2015. Approvazione preliminare”.

Preso atto che il provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 giugno 2015;

Sentito l’intervento dell’Assessore regionale, Paolo Panontin, il quale illustra il provvedimento anche con riferimento all’esame intercorso nella III Commissione del Consiglio delle autonomie locali, ricordando che questo riparto precede l’avvio delle Unioni territoriali e che, in sede di assestamento del bilancio, il capitolo relativo agli interventi di parte capitale verrà aumentato di almeno 200.000 euro. Con riferimento invece alla richiesta di poter inserire tra gli interventi di natura corrente a favore delle fasce deboli anche la stipula di contratti con servizi di polizia privata ribadisce che, per ora, ciò non risulta possibile ,sul punto si sta monitorando un interessante esperimento della Provincia di Trento. Qualora tale esperienza risulti positiva, potrebbe costituire un elemento da tenere presente per la prossima programmazione. Ricorda che il Programma è stato predisposto anche in esito al monitoraggio e all’interlocuzione con il Sistema delle autonomie locali, che ha offerto tutta una serie di elementi che hanno condotto alle valutazioni finali, peraltro riportate anche al Tavolo tecnico;

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:

-Il Presidente, Sindaco del **Comune di Gorizia** sottolinea che gli impianti di video sorveglianza necessitano di un continuo aggiornamento, particolarmente sotto il profilo tecnologico e pertanto questo dovrebbe costituire l’elemento su cui puntare. In secondo ordine dovrebbe invece trovarsi l’acquisto di mezzi che non si ritiene essere una finalità particolarmente funzionale. Pertanto dovrebbe venire assegnato un punteggio superiore a coloro che si orientino all’introduzione o al rinnovamento delle telecamere rispetto a chi acquista dei mezzi;

-**La Provincia di Trieste** solleva il tema relativo al coordinamento delle previsioni contenute all’interno del programma con le decisioni dei organi di crisi concernenti la sicurezza, che esistono presso le Prefetture con riferimento al rischio di attacchi terroristici, che molte volte richiedono l’istituzione di impianti di video sorveglianza presso obiettivi sensibili e sottolinea l’opportunità che si tenga conto della necessità di finanziare anche queste installazioni;

-**I Comuni di Tarvisio, Ragogna e Artegna** sottolineano l’impossibilità per alcuni piccoli comuni, compresi quelli appartenenti alla Comunità collinare, di accedere ai finanziamenti previsti dal piano in quanto vi è il requisito di almeno otto unità di vigili e tale numero non viene raggiunto in molte realtà per motivazioni diverse, tenuto conto anche del fatto che spesso il servizio risulta in convenzione. Ciò non toglie che anche i piccoli Comuni abbiano la necessità di installare impianti di video sorveglianza per ragioni di sicurezza. Chiedono pertanto che si preveda la possibilità di derogare a tale soglia e sul punto il Sindaco di Tarvisio consegna una nota all’Assessore Panontin;

-**La Provincia di Udine** si associa alla richiesta dei comuni di Tarvisio, Ragogna, Artegna circa la necessità di derogare al limite delle otto unità che toglie a tanti comuni la possibilità di accedere ai contributi per interventi funzionali al contrasto alla micro criminalità. Chiede inoltre ulteriori delucidazioni circa il tetto di spesa previsto per l’acquisto dei mezzi. Sottolinea da ultimo come le Province siano escluse dal riparto del Piano sicurezza 2015 anche se ancora esistenti con un’accelerazione che pare prematura, nelle more della costituzione delle UTI;

Udita la replica dell’Assessore Panontin, il quale ricorda che la Regione in questi anni ha investito molto sugli impianti di videosorveglianza e concorda che essi necessitino di continui aggiornamenti, anche al fine di non vanificare le risorse impiegate. La prima finalità è quindi considerata quella della manutenzione degli impianti, il rinnovamento sul piano tecnologico. L’acquisto dei mezzi, che viene configurato come seconda priorità, è stato fortemente limitato prevedendo un tetto di spesa (al punto 8, lettera a), modalità di attuazione e misura del contributo), che di fatto rende possibile l’acquisto del veicolo laddove ci siano effettive esigenze, prevedendo una percentuale massima. E tali esigenze sussistono, anche in vista dell’organizzazione futura della Polizia Locale da strutturarsi sull’area di riferimento delle future Unioni. Riguardo alla deroga al limite di otto unità, segnala che è la

stessa legge regionale 9/2009 che prevede che i Corpi di polizia locale debbano avere tale soglia dimensionale; i criteri di finanziamento corrispondono a quelli previsti dalla legge e quindi non si configura un'esclusione dei piccoli Comuni dall'accesso ai finanziamenti, ma solo dei Comuni che fino ad ora non hanno ottemperato agli obblighi di legge. Inoltre i comandanti presenti al tavolo tecnico hanno sempre sostenuto la necessità di una dimensione minima strutturale per organizzare il servizio, al fine di fornire una risposta efficace in materia di sicurezza. Prende comunque atto delle osservazioni formulate. Verranno fatti degli approfondimenti circa la possibilità che le scelte effettuate dai comitati per l'ordine e la sicurezza, insieme con i Comuni beneficiari, possano orientare le decisioni relative all'acquisto di nuove telecamere.

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2015 recante "L.R. 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. Approvazione preliminare".

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 8

Contrari: 4 (Comuni di Artegna, Ragogna, Tarvisio e Provincia di Udine)

Astenuti: 1 (Comune di Medea)

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 22 maggio 2015 recante "L.R. 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. Approvazione preliminare".

PUNTO 5

Il Presidente introduce il **punto 5** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Intesa sugli articoli 18, 19 e 39 dello schema di disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca", approvato dalla Giunta regionale con delibera di generalità n.1054 del 3 giugno 2015.(Deliberazione n. 25/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>

Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	assente
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	presente	Comune di Ragogna Alma Conzil, Sindaco	presente
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	assente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	assente
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	assente		

N. 25/10/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Vista la nota del 4 giugno 2015 dell’Assessore regionale Paolo Panontin contenente la richiesta di espressione dell’intesa da parte del Consiglio delle autonomie locali su tre disposizioni normative concernenti “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca”;

Sentito l’intervento dell’Assessore regionale Panontin il quale spiega che le tre disposizioni normative sono quelle d’interesse per il sistema delle autonomie locali, articoli 18, 19 e 39, facenti parte del più ampio disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca” e ne fornisce l’illustrazione;

Preso atto che il menzionato disegno di legge viene consegnato in corso di seduta;

Ritenuto di pronunciarsi esclusivamente sulle norme di interesse degli enti locali illustrate dall’Assessore e corrispondenti agli articoli n.18, 19 e 30 del disegno di legge;

Dato atto che è pervenuta in data 9 giugno 2015 una nota dell’Assessore Gordini del Comune di Grado, consegnata in seduta all’Assessore, contenente richieste di chiarimento in ordine alla suddivisione delle entrate dei canoni con riferimento alle aree di competenza dei singoli comuni, all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte delle singole Amministrazioni e infine alle tempistiche concernenti l’iter procedurale di emanazione del regolamento attuativo;

Considerato che nel corso del dibattito il Comune di Arterga chiede chiarimenti in ordine al rapporto tra la nuova disciplina in esame, relativa alla pesca in laguna e quella attualmente vigente che regola la pesca nelle acque interne, con riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l’autorità cui viene pagato il canone, se viene rilasciato un ulteriore tesserino, se vi sia una regolamentazione del numero e delle dimensioni dei pesci;

Udita la replica dell’Assessore Panontin il quale, con riferimento alle osservazioni del Comune di Grado relative al canone evidenzia che ci sono stati dei rilievi da parte della Ragioneria di cui si è tenuto conto nella redazione del testo normativo e che, nella fase di predisposizione del regolamento di attuazione, ci sarà il coinvolgimento degli enti interessati;

Udito l’intervento del direttore del servizio caccia e risorse ittiche, Bortotto, la quale risponde alle osservazioni del Comune di Arterga spiegando che la disciplina prevista dalla normativa in esame riguarda la pesca all’interno delle acque del demanio marittimo regionale, cioè nella laguna, che finora non risulta disciplinata. La pesca nelle acque interne rimane invece, come attualmente previsto, di competenza dell’Ente tutela pesca.

Ritenuto quindi di porre in votazione l’intesa sugli articoli 18, 19 e 39 dello schema di disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca”, approvato dalla Giunta regionale con delibera di generalità n.1054 del 3 giugno 2015.

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Comune di Artegnà e Provincia di Udine)

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere l'intesa sugli articoli 18, 19 e 39 dello schema di disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca", approvato dalla Giunta regionale con delibera di generalità n.1054 del 3 giugno 2015.

PUNTO 6

Il Presidente introduce il **punto 6** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6, della Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali". (Deliberazione n. 26/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Loredana Rossi, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Leonardo Barberio, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegnà Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Dapretto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragnona Alma Conzil, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montebelluna Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 26/10/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto in particolare l’articolo 6 della citata legge regionale 12/2015 che disciplina l’approvazione e i principali contenuti del Regolamento interno del CAL;

Considerato che l’approvazione del Regolamento interno risulta necessaria per il funzionamento del Consiglio a seguito dell’entrata in vigore della richiamata legge regionale 12/2015;

Sentito l’intervento del Presidente il quale ha illustrato i contenuti più importanti del Regolamento e ha evidenziato che lo stesso assume di fatto natura provvisoria in quanto dovrà essere sostituito quando si insedierà il CAL nella nuova composizione prevista dalla legge regionale 12/2015;

Considerato che il Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL e comporta l’abrogazione del Regolamento approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Ritenuto quindi di porre in votazione l’approvazione del Regolamento interno del CAL che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

All’unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento interno del CAL che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Non essendoci altri interventi il Presidente **Romoli** dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.41.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Ida Valent

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 26 GIUGNO 2015

Testo dell'allegato alla Delibera N. 752 d.d. 24 Aprile 2015, come modificato a seguito degli approfondimenti in III Commissione del Consiglio delle Autonomie Locali d.d. 21 maggio 2015 e del parere espresso dalla III Commissione permanente del Consiglio regionale d.d. 28 Maggio 2015.

Legenda:

testo aggiunto in [blu sottolineato](#)

testo eliminato in ~~rosso barrato~~

Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)

Capo I – Oggetto

Art. 1 - Oggetto.

Capo II – I requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori

Art. 2 - caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi stagni

Art. 3 - caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi aerati

Art. 4 - I requisiti strutturali dei crematori

Capo III - I requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale

Art. 5 - Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale

Capo IV- I requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato

Art. 6 - Requisiti strutturali delle case funerarie

Art. 7 - Requisiti strutturali della sala del commiato

Capo V – I requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse

Art. 8 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre

Art. 9 - Requisiti delle casse

Capo VI – I requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre

Art. 10 - I requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre

Capo VII - Le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Art. 11 - Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri

Art. 12 - Caratteristiche e modalità di realizzazione delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Capo VIII - Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione

Art. 13 - Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Norme finali e transitorie

Art. 15 - Entrata in vigore

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 - oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria in attuazione dell'articolo 3, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

CAPO II – I REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI E DEI CREMATORI

Art. 2 - caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi stagni.

1. La tumulazione dei defunti, di cui all'articolo 34 della legge regionale 12/2011, avviene in loculi stagni aventi le caratteristiche definite dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Le casse per la tumulazione in loculo stagno hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9.

Art. 3 - caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi aerati.

1. I loculi aerati, di cui all'articolo 34 della legge regionale 12/2011, prevedono sistemi che garantiscono, un idoneo trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, mediante l'utilizzo di soluzioni tecniche, anche costruttive, atte a favorire i processi di mineralizzazione.
2. I loculi aerati sono realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o mediante ristrutturazione di quelli esistenti.
3. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione delle soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas disciplinate dai commi da 4 a 10.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione avviene mediante un sistema di aerazione per singolo loculo o mediante l'utilizzo di canalizzazioni per gruppi di loculi. In entrambi i casi sono adottati i sistemi di depurazione di cui ai commi da 5 a 9.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro garantisce che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I parametri di

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

efficacia, per il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione sono i seguenti:

- a) 95% +/- 5% per ammoniaca (NH₃) e acetone (CH₃COCH₃);
 - b) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH₃CH₂SH).
6. I filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.
 7. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici è svolta all'interno del loculo, o all'esterno, con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato.
 8. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro sono garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi, e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
 9. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, sono garantite condizioni durature di raccolta di eventuale percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, garantendo l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda.
 10. Il loculo è realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, se non attraverso le apposite canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas.
 11. Le casse per la tumulazione in loculo aerato hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9.
 12. È vietata la tumulazione aerata di feretri dotati di cassa di metallo.
 13. È vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive previste dal successivo articolo 14 del presente regolamento.
 14. Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12/2011.

Art. 4 - I requisiti strutturali dei crematori

1. Nella realizzazione dei crematori sono predisposte sale attigue agli stessi per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
2. Si applicano le previsioni delle "Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE", approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2117.
3. Le sale destinate all'esposizione e al deposito ~~delle salme~~ [dei feretri](#), la sala dell'impianto, i corridoi e comunque tutte le aree di deposito/magazzino, in

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

considerazione della contiguità delle stesse e dei percorsi necessari allo svolgimento delle attività, sono dotate di idonea illuminazione e ventilazione, di pavimenti lavabili e disinfettabili, di pareti lavabili e disinfettabili fino a m 2 di altezza e di acqua corrente in lavabi con comando di erogazione non manuale. Il pavimento è disposto in modo da garantire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui è assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

4. Le casse per la cremazione hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9.
5. È vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo, quale intervento primario per il contenimento delle emissioni in atmosfera e per la riduzione dell'impatto ambientale dei processi di combustione.
6. Per quanto concerne la cremazione di feretri, trascorsi almeno vent'anni dalla tumulazione, a seguito di estumulazione per rotazione cimiteriale, è consentita, presso gli impianti crematori, la traslazione dei resti mortali, con trasferimento da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione di cui all'articolo 9.
7. Analogamente è consentita, presso gli impianti crematori, anche la traslazione del cadavere da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione straordinaria, effettuata su richiesta degli aventi diritto.
8. La traslazione avviene in una sala avente le caratteristiche previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

CAPO III – I REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE

Art. 5 - Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale

1. Le strutture destinate al servizio obitoriale, di cui all'articolo 15 della legge regionale 12/2011, rispondono ai requisiti minimi previsti dai capi III, XI e XII del decreto del Presidente della Repubblica 285/90. Sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in convenzione con altro Comune, presso gli ospedali o presso altri istituti sanitari.
2. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione è assicurata una temperatura tra 16°C e 18°C durante l'intero periodo di osservazione, ottenibile anche con sistemi amovibili di riscaldamento/condizionamento.
3. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione è predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del cadavere, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante l'intero periodo di osservazione.

CAPO IV – I REQUISITI STRUTTURALI DELLE CASE FUNERARIE E DELLE SALE DEL COMMIATO

Art. 6 - Requisiti strutturali delle case funerarie

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

1. La casa funeraria, di cui all'articolo 16 della legge regionale 12/2011, è la struttura gestita da soggetti esercitanti l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle funzioni di osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attività proprie della sala del commiato.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie, in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. L'edificio ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti minimi generali:
 - a) locali, ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - 1) accogliimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione (deposito di osservazione);
 - 2) esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere;
 - 3) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa (camera ardente);
 - 4) celle frigorifere, almeno due di tipo monoposto o una stanza frigorifera;
 - 5) celebrazione del commiato (sala del commiato);
 - b) ulteriori locali richiesti:
 - 1) [locali ed uffici destinati all'attività amministrativa;](#)
 - 2) servizi igienici per il personale;
 - 3) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - 4) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;
 - c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 - d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 6 ricambi/ora con aria esterna;
 - e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - f) impianto di illuminazione di emergenza;
 - g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 - h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

4. Sono requisiti minimi specifici per tutti i locali destinati alla sosta delle salme/cadaveri:
 - a) il deposito di osservazione ha una superficie minima in pianta non inferiore a mq 20, con lato minimo non inferiore a m 4;
 - b) il locale per l'esecuzione dei trattamenti e preparazione ha una superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro;
 - c) per i locali destinati solo ad esposizione della singola salma, anche durante il periodo di osservazione, ovvero destinati a custodia del singolo cadavere prima della chiusura della cassa (camere ardenti), si prevede una superficie minima in pianta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro;
 - d) pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
 - e) condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - 1) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - 2) umidità relativa 60% (\pm 5%);
 - 3) ricambio d'aria pari a 15 ricambi/ora con aria esterna.
5. Costituiscono ulteriori requisiti per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - c) sistema di aspirazione dei gas.
6. I locali destinati all'accoglimento e osservazione del cadavere sono accessibili da parte del pubblico con percorsi indipendenti da quelli utilizzati dal personale addetto alle attività funerarie e dotati di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
7. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione risponde ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato" di cui all'articolo 7.
8. Il gestore predispone formalmente e regola le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della casa funeraria con documenti a firma del responsabile legale della struttura.
9. Il gestore redige la carta dei servizi e la mette a disposizione degli utenti.

Art. 7 - Requisiti strutturali della sala del commiato

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

1. La sala del commiato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 12/2011, è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali e delle sale del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.
3. La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti, documentabili anche attraverso tavole grafiche di progetto:
 - a) locali ubicati al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 - d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
 - f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;
 - h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro (cassa chiusa) e dei partecipanti.
4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

CAPO V – I REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE CASSE

Art. 8 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre

1. I mezzi di trasporto funebre, di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2011, sono dotati di un comparto destinato al posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Tali mezzi di trasporto sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.
3. Detti mezzi di trasporto sono posti in servizio solo dopo esser stati riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria

competente per territorio, che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, è conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9 - Requisiti delle casse

1. I requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2011, sono quelli stabiliti con le norme tecniche UNI 11520 e 11519. In particolare:
 - a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
 - b) per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;
 - c) per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520;
 - d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
 - e) per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità;
2. L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, è soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995.

CAPO VI – I REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 10 - I requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre

1. Al fine dell'esercizio dell'attività funebre, di cui all'articolo 6 della legge regionale 12/2011, le imprese esercenti l'attività funebre sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

- b) disponibilità di una sede, regolarmente aperta al pubblico, idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale;
- c) carta dei servizi e delle prestazioni con relativo prezzario esposta al pubblico in ogni sede commerciale dell'impresa;
- d) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre;
- e) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di tutti i carri funebri gestiti;
- f) personale in possesso di sufficientiadeguate conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte, formato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

CAPO VII – LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI

Art. 11 - Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri

1. Le cappelle private fuori dal cimitero, di cui all'articolo 39 della legge regionale 12/2011, sono disciplinate dagli artt. 101, 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

Art. 12 - Caratteristiche e modalità di realizzazione delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

1. La tumulazione privilegiata, di cui all'articolo 40 della legge regionale 12/2011, è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero e diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39 della legge regionale 12/2011, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione alla tumulazione privilegiata fuori dai cimiteri, nel rispetto delle norme stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e qualora concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze, può essere richiesta al Comune competente per territorio con istanza corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta dei familiari, qualora la richiesta sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
 - b) autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

- c) biografia dell'estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per i quali viene richiesta la tumulazione fuori dal cimitero;
- d) pareri del Sindaco del Comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta e del Prefetto che descrivano i meriti del defunto ed i motivi per cui si sostiene ovvero si ritiene di respingere l'istanza;
- e) nulla osta della competente autorità religiosa, qualora la tumulazione insista in un luogo di culto;
- f) attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di valore vigente;
- g) destinazione di piano regolatore della zona interessata, nonché concessione o licenza edilizia;
- h) qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, certificazione che l'edificio non è soggetto a vincoli, tra cui quelli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352); in caso contrario, parere degli Enti competenti (Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, ecc.);
- i) planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba con l'indicazione dell'ubicazione della stessa completa dei particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20;
- j) relazione tecnica in cui sia definita la rispondenza della tomba alle seguenti caratteristiche:
 - 1) caratteristiche del loculo per la tumulazione di cadavere: il loculo ha uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro; le misure di ingombro libero interno non sono inferiori ad un parallelepipedo di 225 cm di lunghezza, 75 cm di larghezza e di 70 cm di altezza. Lo spessore delle pareti del loculo, sia verticali che orizzontali, è di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta o pareti in cemento armato il cui spessore non deve essere inferiore a 10 cm unite con malta di cemento od in blocco unico; le pareti del loculo hanno caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e sono in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. Le solette orizzontali sono dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Il piano di appoggio del feretro è inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo è realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o con pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm intonacate nella parte esterna. È consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente

le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare resistenza meccanica e comunque non inferiore a 3 cm e sigillati con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. La struttura del loculo risponde ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;

- 2) caratteristiche del loculo ossario e del loculo cinerario individuali: il loculo ha uno spazio esterno libero per il diretto accesso alla cassetta di resti o all'urna cineraria; le misure di ingombro libero interno del loculo ossario non sono inferiori ad un parallelepipedo di 70 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e di 30 cm di altezza; le misure di ingombro libero interno del loculo cinerario non sono inferiori ad un parallelepipedo di 30 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e di 50 cm di altezza; le pareti del loculo hanno caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e sono in grado di mantenere nel tempo tali proprietà; la chiusura del loculo è effettuata con collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici; la struttura del loculo risponde ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

CAPO VIII – ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE CHE RICHIEDONO PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LA SEPOLTURA O PER LA CREMAZIONE, PER LA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 13 - Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione.

1. Le malattie infettive (infettivo-diffusive) che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute.

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Norme finali e transitorie.

1. Le strutture e le attività già esistenti [o per le quali siano già state rilasciate le autorizzazioni previste](#) si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, ~~8~~ e 10

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 9 GIUGNO 2015

entro ~~il centottantesimo giorno~~ un anno dall'entrata in vigore del regolamento, per le sole modifiche che non comportino interventi edilizi di tipo strutturale.

2. Al fine di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogato per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'utilizzo di casse conformi al solo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale vigente.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.